



ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente gli impianti pubblicitari



Sommario

01 Disposizioni generali	3
Articolo 1 Scopo	3
Articolo 2 Campo di applicazione	3
02 Autorizzazioni.....	4
Articolo 3 Obbligo.....	4
Articolo 4 Esenzione.....	4
Articolo 5 Divieti.....	4
Articolo 6 Validità	5
Articolo 7 Obblighi del beneficiario	5
03 Procedura	5
Articolo 8 Domanda	5
Articolo 9 Coordinamento con la licenza edilizia	6
Articolo 10 Coordinamento con il demanio cantonale	6
04 Norme edilizie	6
Articolo 11 In generale	6
05 Tasse	6
Articolo 12 In generale	6
Articolo 13 Tasse.....	7
06 Disposizioni finali.....	7
Articolo 14 Sanzioni.....	7
Articolo 15 Esposizione all'albo comunale.....	7
Articolo 16 Entrata in vigore.....	7

II MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE,

richiamati:

- La Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987
- Il Regolamento di Applicazione della LOC (RALOC), del 30 giugno 1987
- La Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp)
- Il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLimp)
- La Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP)
- Il Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP)
- Il Regolamento comunale
- L'Ordinanza Municipale concernente la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento luminoso
- L'Ordinanza Municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria

Ordina:

01 Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo

1. La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della Legge cantonale sugli impianti pubblicitari, del suo Regolamento di applicazione e ogni norma nel concreto applicabile

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Soggiacciono alla presente Ordinanza Municipale tutti gli impianti pubblicitari percettibili dall'area pubblica, situati su fondi pubblici o privati, destinati alla pubblicità sotto forma di: scritti, immagini, suoni, forme e colori e altri mezzi; compresi gli impianti che segnalano il luogo dove si esercita una produzione, un commercio, una libera professione o comunque un'attività economica pubblica o privata (insegne), o che indirizzano a un tale luogo (insegne direzionali).
2. Gli impianti luminosi soggiacciono a questa Ordinanza Municipale e all'Ordinanza Municipale concernente le misure di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento luminoso.
3. Per quanto non esplicitamente regolamentato nella presente Ordinanza fanno stato le norme legislative federali e cantonali in materia.

02 Autorizzazioni

Articolo 3 Obbligo

L'esposizione di impianti percettibili dall'area pubblica, ai sensi dell'articolo 2, soggiace all'obbligo di autorizzazione del Municipio, fatto salvo le competenze cantonali/federali e le procedure edilizie applicabili.

Articolo 4 Esenzione

1. Non necessitano di autorizzazione ma devono comunque essere notificati per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale:
 - a. gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali e al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor);
 - b. le targhe professionali, commerciali, industriali, non luminose e con una superficie pari o inferiore a m²0,5, collocate sul fondo o sull'edificio dove ha sede l'attività e che riproducono unicamente il nome o la ragione sociale, la qualifica e l'eventuale logo;
 - c. le tavole di cantiere ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia, fino a 0,5 mq e prive di promozioni immobiliari;
 - d. le scritte incollate o dipinte sulle vetrine (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata;
 - e. gli impianti di proprietà federale, cantonale o comunale aventi caratteri di pubblica utilità.
2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Articolo 5 Divieti

1. Sono vietati gli impianti che:
 - a. per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e alla moralità;
 - b. che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi di durata limitata e solo se non in contrasto con i principi di cui all'articolo 6 RLImp;
 - c. che proiettano rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, schermi, televisori, eccetera), eccetto il caso in cui ne sia provata la preponderante utilità pubblica.
2. È inoltre vietata la posa di impianti ai candelabri dell'illuminazione pubblica, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine tecniche dedicate alle infrastrutture, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia, agli alberi e ai contenitori per i rifiuti urbani.
3. Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti le pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

Articolo 6 **Validità**

1. L'autorizzazione rilasciata a titolo personale del beneficiario ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'autorizzazione, previa motivazione, può essere modificata e revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento danni di qualsiasi natura.
3. L'impianto autorizzato deve essere installato entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.
4. Ogni modifica o cambiamento dell'impianto autorizzato necessita di una nuova procedura di autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Articolo 7 **Obblighi del beneficiario**

1. Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.
2. Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della rimozione dell'impianto autorizzato:
 - a. Nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
 - b. Quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso all'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme alla legislazione vigente in materia;
 - c. Quando, per qualsivoglia motivo, viene sospesa l'autorizzazione municipale.

03 Procedura

Articolo 8 **Domanda**

1. La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia all'Ufficio tecnico comunale, utilizzando l'apposito formulario scaricabile dal sito del Comune.
2. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione richiesta, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:
 - a. Indicazione del luogo (estratto planimetrico);
 - b. Disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
 - c. Documentazione fotografica, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
 - d. Relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
 - e. Consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

3. Per impianti che richiedono lavori edili, che si intendono posare in zona dei nuclei, in zone di protezione, in fuori zona edificabile o in qualsiasi altra zona particolare regolamentata dal diritto superiore, è sempre necessaria la domanda di costruzione.

Articolo 9 **Coordinamento con la licenza edilizia**

1. È richiesta la licenza edilizia per gli impianti pubblicitari con una superficie superiore a 4 m² o con più di un sostegno (palo), i totem, quelli adibiti alla pubblicità per terzi o tecnicamente assoggettabili e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, etc.) da pregiudicare gli interessi di terzi.
2. La procedura in diritto edilizio deve includere la documentazione di cui all'articolo 8 capoverso 2 della presente Ordinanza.
3. La licenza edilizia vale quale autorizzazione ai sensi della legislazione sugli impianti pubblicitari. In tali casi non viene rilasciata un'autorizzazione separata ai sensi della presente Ordinanza Municipale.

Articolo 10 **Coordinamento con il demanio cantonale**

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, deve essere richiesta l'autorizzazione all'Ufficio cantonale preposto in applicazione della Legge sul demanio pubblico e del relativo Regolamento.

04 Norme edilizie

Articolo 11 **In generale**

1. Nell'esame della domanda il Municipio verificherà che l'esposizione dell'impianto non sia, per dimensioni, emissioni o aspetto estetico, deturpante per gli edifici, porticati, giardini, strade e piazze, nonché al paesaggio e alla sicurezza stradale.
2. È considerato deturpante tutto ciò che per dimensioni esagerate, per quantità, per stravaganza della forma o del carattere del disegno o della scritta, non rispetta il carattere ambientale della zona e impedisce la fruizione dell'elemento architettonico o paesaggistico nel quale è inserito.
3. Qualora lo ritenesse necessario, è data facoltà al Municipio di chiedere preavvisi ai Servizi Cantionali competenti a spese dell'istante.

05 Tasse

Articolo 12 **In generale**

1. Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali (come sopralluoghi supplementari, perizie, controlli tecnici, eccetera, tali costi sono fatturati separatamente secondo il dispendio effettivo).
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente in base alla specifica Ordinanza.

Articolo 13 Tasse

1. Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di CHF 50.- e un massimo di CHF 1'000.-, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale secondo l'Ordinanza Municipale sul prelievo delle tasse di cancelleria.
2. Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie redatte da terzi.
3. Il Municipio può esonerare dal pagamento della tassa Enti e Associazioni sociali a scopo benefico ideale.

06 Disposizioni finali

Articolo 14 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
 - a. la multa da fr. 100.- a fr. 10'000.-;
 - b. la modifica e/o rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, oppure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda a posteriori. In entrambe le circostanze le spese di modifica e/o rimozione sono a carico dell'espositore e, in via sussidiaria, del proprietario dell'immobile.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili l'articolo 145 e seguenti della Legge Organica Comunale.

Articolo 15 Esposizione all'albo comunale

1. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali in conformità all'articolo 192 della Legge Organica Comunale.
2. È pertanto esposta all'albo comunale per un periodo di 30 giorni, **dal 13.04.2026 al 13.05.2026** durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

Articolo 16 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore decorsi i termini legali di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il sindaco
Luigi Decarli



Il segretario
Giuseppe Allegri